



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>56</u>		del <u>09 MAR. 2022</u>	
<b>Oggetto:</b> Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF) - approvazione ai fini sportivi del Regolamento Arbitrale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.			
<b>Esecuzione:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Conoscenza:</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Consegnata il:</b>	_____		

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF);

*JAM*



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.

56

Riunione del

09 MAR. 2022**VISTA**

la nota del 22 febbraio 2022, con la quale il Segretario Generale della FICSF, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Arbitrale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 4/2022 del 29 gennaio 2022;

**RILEVATO**

che il testo del suddetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, allo Statuto Federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

**DELIBERA**

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento Arbitrale della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF), deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 4/2022 del 29 gennaio 2022.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati


**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

*gpm*



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali  
Alessandro Cherubini



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
CANOTTAGGIO PER TUTTI



Allegato n.....  
Deliberazione n..... *56* .....  
Riunione del..... *09 MAR 2022* .....

# REGOLAMENTO ARBITRALE

*701*




CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
CANOTTAGGIO PER TUTTI



INDICE

**CAPO I – COLLEGIO ARBITRALE**

Art. 1 – Composizione

Art. 2 – Struttura Organizzativa

**CAPO II – ASSEMBLEA DEL COLLEGIO ARBITRALE**

Art. 3 – Competenze

Art. 4 – Convocazione

Art. 5 - Partecipazione e diritto al voto

**CAPO III – COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE**

Art. 6 – Presidente funzioni e competenze

Art. 7 – Composizione, convocazione e competenze

Art. 8 - Candidatura, elezione, integrazione, decadenza e dimissioni

**CAPO IV - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI GIUDICI ARBITRI**

Art. 9 - Categorie dei giudici arbitri

Art. 10 - Requisiti e incompatibilità

Art. 11 - Giudici arbitri aspiranti

Art. 12 - Giudici Arbitri

Art. 13 - Giudici Arbitri Onorari

Art. 14 – Presidenti di Giuria

**CAPO V - DIRITTI E DOVERI DEI GIUDICI ARBITRI**

Art. 15 – Doveri

Art. 16 – Diritti

Art. 17 – Dispensa temporanea

Art. 18 – Decadenza dalla carica di giudice arbitro

Art. 19 – Provvedimenti disciplinari

Art. 20 – Divisa

Art. 21 – Entrata in vigore

*gmc*




CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
CANOTTAGGIO PER TUTTI



## CAPO I - COLLEGIO ARBITRALE

### Art. 1 - Composizione

Tutti i giudici arbitri della Federazione Italiana Canottaggio a sedile Fisso (F.I.C.S.F.) sono inquadrati nel "Collegio Arbitrale" ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto. Il Collegio è retto da una Commissione Tecnica Arbitrale e rappresentato dal Presidente della CTA. La CTA disciplina e gestisce l'attività del collegio arbitrale nelle norme previste dallo Statuto Federale, dal Regolamento Organico e dal presente regolamento.

I giudici arbitri sono ripartiti tra le varie Regioni e all'inizio di ogni anno la C.T.A. propone al Consiglio Federale l'organico del Collegio. La sede del Collegio Arbitrale è presso la sede legale della F.I.C.S.F.

### Art. 2 - Struttura Organizzativa

Gli organi primari sono:

- Assemblea del collegio arbitrale;
- Commissione Tecnica Arbitrale (CTA)

## CAPO II - ASSEMBLEA DEL COLLEGIO ARBITRALE

### Art. 3 – Competenze

L'assemblea è l'organo elettivo del Collegio arbitrale.

Si distingue in Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria.

Assemblea Ordinaria:

- è convocata almeno una volta all'anno;
- esamina e discute tutte le questioni tecniche, organizzative ed amministrative che riguardano l'esplicazione dell'attività dei Giudici Arbitri e la tutela delle loro funzioni, sotto qualsiasi profilo.
- elegge ogni quadriennio, due membri componenti la Commissione Tecnica Arbitrale, i quali dovranno presentare la candidatura 20 giorni prima dell'Assemblea;
- propone al Consiglio Federale il nominativo del Presidente della CTA.

Assemblea straordinaria:

- elegge i membri della CTA in caso di integrazione, decadenza o dimissioni effettive;
- è convocata su richiesta motivata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o su richiesta della metà più uno dei componenti la CTA.




CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



## FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO CANOTTAGGIO PER TUTTI



### Art. 4 – Convocazione

Le Assemblee sono convocate dal Presidente della CTA o suo sostituto ai sensi del presente regolamento, tramite la segreteria federale.

L'assemblea Ordinaria di fine quadriennio è convocata entro un mese dall'effettuazione dell'Assemblea Ordinaria Elettiva della FICSF.

### Art. 5 – Partecipazione e diritto al voto

All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i Giudici Arbitri, gli Aspiranti potranno partecipare senza diritto di voto. È preclusa la partecipazione a chi stia scontando una sanzione disciplinare.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, sarà valida in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione almeno un'ora dopo la prima, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti. Essa delibera a maggioranza semplice.

Nelle Assemblee partecipano, senza diritto di voto, il Presidente Federale o un suo delegato, e il consigliere federale delegato ai rapporti con la CTA.

## CAPO III - COMMISSIONE TECNICA ARBITRALE

### Art. 6 – Presidente funzioni e competenze

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Federale, rappresenta il Collegio Arbitrale ed è responsabile del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea del Collegio e del Consiglio Federale stesso.

Le sue funzioni sono:

- Convoca e presiede la CTA
- Convoca le Assemblee e le riunioni tecniche del Collegio;
- In caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza della CTA ma deve riferirne alla stessa e chiederne la ratifica alla prima riunione utile;
- Partecipa alla Consulta Federale;
- Ha la funzione di Designatore Nazionale coadiuvato dai due membri della CTA;
- In caso di assenza o impedimento le sue funzioni saranno delegate a uno dei due componenti della CTA.




CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
CANOTTAGGIO PER TUTTI



## Art. 7 – Composizione, convocazione e competenze

La CTA è composta dal suo Presidente e dai due consiglieri eletti ai sensi del presente regolamento.

Si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta l'anno o secondo necessità o per motivata richiesta dei due consiglieri.

Ha le seguenti competenze:

- Tiene aggiornato lo schedario dei Giudici Arbitri e degli Aspiranti e la statistica della loro attività;
- Propone la nomina dei Giudici Arbitri da sottoporre per la ratifica al Consiglio Federale;
- esprime il proprio parere su questioni di carattere tecnico arbitrale presentate dai vari Organi Federali;
- assicura la presenza, con uno o più componenti, a manifestazioni che possono interessare sia per la parte organizzativa, sia per il servizio arbitrale;
- designa tempestivamente i Giudici Arbitri necessari per la Direzione delle Regate informandone la segreteria Federale e i Comitati/Delegati Provinciali;
- dà attuazione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea del Collegio Arbitrale;
- esamina i rapporti trasmessi dai Giudici Arbitri entro 8 giorni dalla disputa della regata, per trarne le deduzioni relative e per segnalare al Giudice Sportivo e per conoscenza alla Segreteria Federale le eventuali deficienze organizzative e comportamentali delle Società e degli Atleti;
- cura l'aggiornamento tecnico dei Giudici Arbitri;
- sospende i Giudici Arbitri per infrazioni meramente tecniche;
- indice ed espleta gli esami per la nomina dei Giudici Arbitri;
- indice ed espleta corsi di preparazione per gli Aspiranti Giudici Arbitro;
- esamina le richieste dei Giudici Arbitri effettivi che, dopo almeno tre anni dalla nomina e dopo comprovata capacità a dirigere gare a carattere Nazionale, possano ottenere la licenza a Giudice Arbitro Internazionale;
- delibera la data dell'Assemblea del Collegio Arbitrale.

## Art. 8 – Candidatura, elezione, integrazione, decadenza e dimissioni

Possono presentare la loro candidatura i giudici arbitri che abbiano i requisiti di eleggibilità a cariche federali prescritti dallo Statuto Federale, la stessa deve pervenire alla segreteria federale 20 giorni prima dell'Assemblea elettiva. Il Presidente e i componenti della CTA restano in carica 4 anni e possono essere rinnovati per più mandati.

I collaboratori che venissero a mancare per qualsiasi motivo durante il quadriennio




CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
CANOTTAGGIO PER TUTTI



saranno sostituiti dai primi non eletti; qualora venisse a mancare il Presidente, non decade tutta la C.T.A. è prevista la convocazione del collegio arbitrale per presentare la nuova proposta di candidatura al Consiglio Federale. Per tale periodo le funzioni di Presidente saranno assunte dal componente con maggiore anzianità di carica e, in caso di parità, prevarrà l'età. Nel caso non si realizzi l'ipotesi di cui al presente comma, dovrà essere celebrata un'Assemblea straordinaria.

#### CAPO IV - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI GIUDICI ARBITRI

##### Art. 9 - Categorie dei giudici arbitri

Il Collegio Arbitrale della F.I.C.S.F. è composto da:

- Giudici Arbitri Aspiranti;
- Giudici Arbitri;
- Giudici Arbitri Onorari.

I Giudici Arbitri possono essere abilitati alle funzioni di Giudici Arbitri Internazionali.

##### Art. 10 - Requisiti e incompatibilità

I requisiti per diventare Giudici Arbitri sono i seguenti:

- a) essere tesserati alla FICSF, senza rientrare nelle incompatibilità dello Statuto Federale;
- b) avere almeno 18 anni di età;
- c) non essere stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o da parte di una Federazione sportiva nazionale a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
- d) avere perfetta conoscenza del Codice delle Regate, dello Statuto e dei Regolamenti Federali;
- e) essere fisicamente idonei (certificato di stato di buona salute rilasciato dalle autorità mediche competenti) e allegare autocertificazione nella quale si dichiara di saper nuotare almeno 50 mt. anche in presenza di moto ondoso e in bacino aperto;
- f) non partecipare a competizioni durante la giornata in cui è designato.

##### Art. 11 - Giudici arbitri aspiranti

Gli aspiranti giudici arbitri devono fare richiesta con apposita domanda, come da art. 10 del presente regolamento, alla C.T.A. che vaglierà le proposte e delibererà in merito a suo insindacabile giudizio. Gli Aspiranti saranno convocati a coadiuvare i Giudici Arbitri con particolare riferimento alle funzioni ausiliarie. Alla fine dell'anno sportivo potranno, se ritenuti idonei, sostenere l'esame teorico/pratico ed essere nominati Giudici Arbitri.





CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

**FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
CANOTTAGGIO PER TUTTI**



### **Art. 12 - Giudici Arbitri**

Sono nominati Giudici Arbitri gli aspiranti che al termine dell'anno sportivo abbiano avuto valutazioni positive, siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'espletamento di tale incarico, ed abbiano superato con esito positivo l'esame di abilitazione teorico/pratico indetto ed eseguito dalla Commissione Tecnica Arbitrale. La loro nomina, su proposta della C.T.A., verrà effettuata a seguito di deliberazione del Consiglio Federale.

### **Art. 13 - Giudici Arbitri Onorari**

Su proposta della C.T.A., potranno essere nominati Giudici Arbitri Onorari dal Consiglio Federale quei Giudici Arbitri che cessata l'attività si siano particolarmente distinti nell'assolvimento delle funzioni arbitrali ed abbiano acquisito altre particolari benemerienze dimostrando di possedere spiccate qualità morali e tecniche. Su dichiarata disponibilità e a giudizio della CTA, possono essere convocati a svolgere mansioni arbitrali.

### **Art. 14 – Presidenti di Giuria**

I Giudici Arbitri con esperienza acquisita, e che la CTA ritenga idonei, possono essere nominati Presidenti di Giuria.

## **CAPO V - DIRITTI E DOVERI DEI GIUDICI ARBITRI**

### **Art. 15 – Doveri**

I Giudici Arbitri hanno il dovere di:

- osservare il presente regolamento nonché tutti gli altri regolamenti della FICSF e il suo Statuto Federale;
- dimostrare in ogni luogo e circostanza lealtà, imparzialità, rettitudine e moralità ispirando la loro azione al miglior spirito di collaborazione con i tesserati;
- presentarsi sul campo di regata prima della manifestazione secondo quanto richiesto dal Presidente di Giuria, l'eventuale declino dell'incarico per giustificato motivo deve essere, immediatamente comunicato non appena ricevuta la convocazione, via mail alla CTA;
- redigere il rapporto arbitrale per ogni regata;
- devono indossare in tutte le competizioni dove sono convocati, la divisa ufficiale che li identifica;
- sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza riguardante l'incarico assegnato, non possono rilasciare commenti o scritti

*200*



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi CollegialiAlessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini***FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
CANOTTAGGIO PER TUTTI**

relativi al proprio operato e a quello dei colleghi, astenendosi dall'adottare comportamenti che possano risultare lesivi dell'immagine della FICSF.  
Il Presidente di Giuria dovrà riferire alla CTA sull'operato dei collaboratori con particolare riguardo agli Aspiranti Giudici Arbitri.

**Art. 16 – Diritti**

Negli incarichi a loro assegnati, i giudici arbitri, oltre ai diritti previsti ai tesserati FICSF dallo statuto federale, beneficiano dei seguenti diritti:

- tesseramento d'ufficio alla FICSF
- assicurazione per infortuni in conformità a quanto previsto dalla F.I.C.S.F. in materia
- indennità e rimborsi previsti per l'attività svolta
- ogni altro beneficio che venga stabilito dalla FICSF

**Art. 17 – Dispensa temporanea**

Ogni Giudice Arbitro può, presentando al massimo due richieste motivate alla CTA, essere dispensato dalle funzioni per un periodo che non può superare i due anni, e tale dispensa può essere ottenuta una sola volta nel corso dell'attività arbitrale. La C.T.A., ritenuta valida la richiesta avanzata dal Giudice Arbitro, con apposito verbale trasmesso alla segreteria federale, concederà la dispensa per il periodo richiesto. Alla scadenza del periodo di dispensa, il Giudice Arbitro sarà tenuto a comunicare alla CTA la richiesta di reintegro o la cessazione dell'attività.

**Art. 18 – Decadenza dalla carica di giudice arbitro**

Con provvedimento della C.T.A. verranno dichiarati decaduti dalla carica di Giudice Arbitro e quindi dall'appartenenza al Collegio Arbitrale:

- i Giudici Arbitri che dopo due anni di dispensa accordata dalla C.T.A. non siano in grado di riprendere la loro attività;
- dimissioni scritte e irrevocabili comunicate alla CTA (esclusi i giudici onorari)
- i Giudici Arbitri che nel corso dell'anno abbiano rifiutato l'incarico di arbitrare tre gare senza giustificato motivo;
- per radiazione, emessa con provvedimento definitivo degli organi di Giustizia Federale, a causa di gravi infrazioni alle norme Federali.

**Art. 19 – Provvedimenti disciplinari**

È competenza della CTA il giudizio sulla gravità delle condotte dei giudici arbitri. La CTA può segnalare ai competenti organi federali tutte quelle condotte lesive

*2017*




CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
CANOTTAGGIO PER TUTTI



della dignità di altri giudici, nonché tutti i comportamenti elusivi la normativa federale in vigore.

I Giudici Arbitri sono soggetti ai seguenti provvedimenti:

- Richiamo scritto per infrazioni tecniche inviato dalla C.T.A.
- Sospensione minima di una settimana e massima di un mese dalle designazioni per infrazioni tecniche.
- Segnalazione alla Procura Federale per infrazioni di carattere disciplinare e non meramente tecniche; in attesa della sentenza degli Organi Giudicanti, il Giudice Arbitro può essere sospeso in via cautelare dalle designazioni ad opera della C.T.A. fino ad un massimo di 60 giorni ed a condizione che tale provvedimento sia motivato. Il Giudice arbitro sospeso in via cautelare può presentare reclamo alla C.T.A. contro tale provvedimento.

#### **Art. 20 – Divisa**

Il Giudice Arbitro nello svolgimento delle sue funzioni sui campi di gara, deve essere riconoscibile da chiunque presente.

La divisa è composta da pantalone di colore blu e polo bianca con distintivo federale.

#### **Art. 21 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale e previa approvazione da parte della Giunta del Coni.

*AM*



CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini  
*Alessandro Cherubini*



FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
CANOTTAGGIO PER TUTTI



Spett.le  
Ufficio Statuti e Regolamenti

**OGGETTO: *revisione regolamento arbitrale***

Ai fini dell'approvazione della Giunta nazionale del Coni, si trasmette a codesto ufficio il regolamento arbitrale Ficsf revisionato dal Consiglio federale il 29 gennaio u.s. concordato con la Commissione tecnica arbitrale.

Genova 22 febbraio 2022

Il segretario generale  
Dott. Francesco Maria Cianci





CONI

Copia Conforme all'originale  
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO  
CANOTTAGGIO PER TUTTI**Deliberazione del Consiglio Federale  
n° 4/2022 del 29 gennaio 2022**

Oggetto: Revisione regolamento arbitrale

**Il Consiglio Federale F.I.C.S.F.**

VISTO l'art. 51 comma 2. dello Statuto Federale;

VISTO L'art. 38 del regolamento organico Ficsf;

SENTITO il parere della CTA

**DELIBERA all'unanimità**

- La revisione del Regolamento arbitrale Ficsf.

Il segretario generale

Dott. Francesco Maria Cianci

Il Presidente federale

Marco Mugnani